

TI_GERICHTE 38.2015.42 vom 28. September 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2015.42

FR: TI_GERICHTE 38.2015.42 du 28 septembre 2015

IT: TI_GERICHTE 38.2015.42 del 28 settembre 2015

Erwägungen

E. 1

lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art.

E. 2

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGa) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell'applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.2.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid.3a, pag. 88-89).

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l'Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.

2.5. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, al cpv. 1 lett. b che sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro

permalattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi.

L'art. 14 LADI configura un'eccezione al presupposto dell'adempimento del periodo contributivo per persone che non hanno potuto svolgere un'attività lavorativa precedentemente alla disoccupazione. Perciò le fattispecie enumerate in tale disposto vanno interpretate restrittivamente.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'applicazione di questo disposto presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e uno dei motivi elencati nel predetto disposto dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per una delle ragioni indicate, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (cfr. STF 8C_415/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 2.1.-2.2., pubblicata in DLA 2013 N. 6 pag. 171; DTF 130 V 229 consid.1.2.2.-1.2.3.;DTF 126 V 386seg. consid. 2b;DTF 121 V 342seg. consid. 5b; DLA 1998 N. 19; DLA 1995 n. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa; FF 1980 III 513, 515).

In una sentenza 8C_516/2012 del 28 febbraio 2013, con cui la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso interposto da una cassa di disoccupazione contro un giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo che aveva deciso che un assicurato dovesse essere esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI a causa della sua malattia che durava da anni, ha ricordato, da un lato, che tra il motivo di esenzione e il mancato ossequio del periodo di contribuzione deve sussistere un nesso di causalità.

Dall'altro, che l'impedimento deve essere esistito per più di dodici mesi, visto che, se la durata è inferiore, all'assicurato, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, resta sufficiente tempo per svolgere un'attività soggetta a contribuzione di almeno dodici mesi. Inoltre il TF ha precisato che, siccome un'attività a tempo parziale è equiparata a un'occupazione a tempo pieno per quanto attiene all'adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 11 cpv. 4 OADI), esiste il necessario legame causale soltanto nel caso in cui per uno dei motivi contemplati all'art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI l'assicurato era impossibilitato a concludere un contratto di lavoro pure a tempo parziale.

In quel caso di specie l'Alta Corte ha stabilito che l'assicurato non poteva appellarsi con successo all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, poiché non esisteva un nesso causale tra il motivo di esenzione (malattia) e il mancato adempimento del periodo di contribuzione.

L'assicurato, infatti, con una capacità lavorativa del 20% sarebbe stato in grado, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, di esercitare un'attività soggetta a contribuzione per più di dodici mesi.

In un giudizio 8C_367/2013 del 18 giugno 2013 il Tribunale federale ha, poi, indicato che è irrilevante il fatto che un assicurato non fosse a conoscenza di essere parzialmente abile al lavoro e che secondo la propria valutazione fosse fuori discussione l'assunzione di un'occupazione a tempo parziale, in quanto l'esistenza di un motivo di esenzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LADI si determina in modo oggettivo, ex post.

In quell'evenienza l'assicurato era oggettivamente abile al lavoro in un'attività adeguata al 70%, per cui è stato confermato il diniego dell'esenzione dal periodo di contribuzione.

Al riguardo cfr. anche STF 8C_796/2014 del 21 aprile 2015.

2.6. In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"()

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.

(.)" (cfr. DLA 2004 N. 26, consid.3.2., pag. 270-271)

Contestualmente l'Alta Corte ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:

"()

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).()"

(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ricordare che secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione (cfr. consid. 2.3.).

E. 3

Sonderzeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses 27 Laut gesetzlicher Vorschrift sind als Beitragszeit anrechenbar Zeiten, in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfalls keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt (Bst. c); desgleichen auch Arbeitsunterbrüche (während des Arbeitsverhältnisses) wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft (= hier Zeit nach der Niederkunft), soweit sie durch Arbeitnehmerschutzbestimmungen vorgeschrieben oder gesamtarbeitsvertraglich vereinbart sind (Bst. d). 28 In beiden Fällen handelt es sich um Zeiten, in denen der oder die Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, er oder sie also die im Begriff der Beitragszeit enthaltene Komponente der Beschäftigung zumindest formal (vgl. Dauer des Arbeitsverhältnisses; auch oben N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des Beitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11 I: "... in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der "Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des Arbeitsverhältnisses abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie gegenüber der Regelung im früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der Dauer der "beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle Arbeitstag" eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis (vgl. z. B. N. 9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der Beitragspflicht für den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert worden. 29 In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass "Beitragspflicht" (vgl. auch "beitragspflichtig") und Beitragszahlung nicht dasselbe sind. Eine Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge verhindert die Anrechenbarkeit von Zeiten, die grundsätzlich als "Beitragszeit" in Betracht kommen können, nicht. - Nicht bezahlte Pflichtbeiträge werden einfach von der Beitragsinkasso zuständigen AHV-Organisation (AHV-Ausgleichskasse) nachgefordert. 30 Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des Arbeitnehmers (OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala) dahingefallen oder durch Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder Unfallversicherung ersetzt (vgl. OR 324b betreffend obligatorischer UV) ist. - Ebenso greift diese Regelung ein bei betreffenden Absenzen der Versicherten während des Arbeitsverhältnisses, die nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige Lohnzahlungen gedeckt sind.“ (cfr. G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21, 22 e da 27 a 30, Vol. I, pag. 173 e 174) 2.5. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, al cpv. 1 lett. b che sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per malattia (art. 3 LPG), infortunio (art. 4 LPG) o maternità (art. 5 LPG), a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi. L'art. 14 LADI configura un'eccezione al presupposto dell'adempimento del periodo contributivo per persone che non hanno potuto svolgere un'attività lavorativa precedentemente alla disoccupazione. Perciò le fattispecie enumerate in tale disposto vanno interpretate restrittivamente. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'applicazione di questo disposto presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni

enumerata dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e uno dei motivi elencati nel predetto disposto dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per una delle ragioni indicate, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (cfr. STF 8C_415/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 2.1.-2.2., pubblicata in DLA 2013 N. 6 pag. 171; DTF 130 V 229 consid. 1.2.2.-1.2.3.; DTF 126 V 386 seg. consid. 2b; DTF 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1998 N. 19; DLA 1995 n. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa; FF 1980 III 513, 515). In una sentenza 8C_516/2012 del 28 febbraio 2013, con cui la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso interposto da una cassa di disoccupazione contro un giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo che aveva deciso che un assicurato dovesse essere esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI a causa della sua malattia che durava da anni, ha ricordato, da un lato, che tra il motivo di esenzione e il mancato ossequio del periodo di contribuzione deve sussistere un nesso di causalità. Dall'altro, che l'impedimento deve essere esistito per più di dodici mesi, visto che, se la durata è inferiore, all'assicurato, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, resta sufficiente tempo per svolgere un'attività soggetta a contribuzione di almeno dodici mesi. Inoltre il TF ha precisato che, siccome un'attività a tempo parziale è equiparata a un'occupazione a tempo pieno per quanto attiene all'adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 11 cpv. 4 OADI), esiste il necessario legame causale soltanto nel caso in cui per uno dei motivi contemplati all'art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI l'assicurato era impossibilitato a concludere un contratto di lavoro pure a tempo parziale. In quel caso di specie l'Alta Corte ha stabilito che l'assicurato non poteva appellarsi con successo all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, poiché non esisteva un nesso causale tra il motivo di esenzione (malattia) e il mancato adempimento del periodo di contribuzione. L'assicurato, infatti, con una capacità lavorativa del 20% sarebbe stato in grado, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, di esercitare un'attività soggetta a contribuzione per più di dodici mesi. In un giudizio 8C_367/2013 del 18 giugno 2013 il Tribunale federale ha, poi, indicato che è irrilevante il fatto che un assicurato non fosse a conoscenza di essere parzialmente abile al lavoro e che secondo la propria valutazione fosse fuori discussione l'assunzione di un'occupazione a tempo parziale, in quanto l'esistenza di un motivo di esenzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LADI si determina in modo oggettivo, ex post. In quell'evenienza l'assicurato era oggettivamente abile al lavoro in un'attività adeguata al 70%, per cui è stato confermato il diniego dell'esenzione dal periodo di contribuzione. Al riguardo cfr. anche STF 8C_796/2014 del 21 aprile 2015. E' utile, inoltre, rilevare che la nostra Massima Istanza, chiamata a decidere circa il rapporto tra il principio della protezione assicurativa e quello dell'obbligo assicurativo, in una decisione pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 6 e massimata in RtiD I-2004 N. 69 pag. 208, ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha stabilito che il principio della protezione assicurativa deve avere la precedenza su quello dell'obbligo assicurativo. Nulla osta pertanto all'apertura di un nuovo termine quadro in virtù dell'esonero, in seguito a malattia, dall'adempimento del periodo di contribuzione, dopo che un precedente termine quadro era già stato aperto per gli stessi motivi. Contestualmente l'Alta Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell'impedimento, ha rilevato che: " (...) 1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si riferisce all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi,

di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e i motivi elencati nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di una malattia, dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386 seg. consid. 2b, 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Ne consegue che in presenza di un'incapacità lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario nesso causale è condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 197). (...)." (cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid. 1.2.3, pag. 17) 2.6. In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI. L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...)

E. 3.2

Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechters. (...)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2., pag. 270-271) Contestualmente l'Alta Corte ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero: " (...) Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (...)" (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270) Cfr. pure STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007. 2.7. La Segreteria di Stato per l'economia (SECO), nella Prassi LADI ID p.to B170 dell'ottobre 2012 ha enunciato: "

Cumulo di periodi di contribuzione e di periodi equiparati ai periodi di contribuzione art. 13 cpv. 1 e 2 LADI B170 Il cumulo di periodi di contribuzione e di periodi equiparati ai periodi di contribuzione è ammesso. Non è invece permesso addizionare periodi di contribuzione e periodi di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione. ð

Esempi - L'assicurato che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, ha svolto per 9 mesi un'attività lucrativa dipendente in Svizzera e ha prestato per altri 3 mesi servizio militare svizzero adempie il periodo di contribuzione. - Una cittadina svizzera che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, ha esercitato un'attività lucrativa dipendente in Svizzera per 8 mesi, si è in seguito recata negli Stati Uniti per lavorarvi 4 mesi ed è infine ritornata in Svizzera non adempie il periodo di contribuzione. - Un assicurato che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, ha esercitato un'attività lucrativa dipendente per 5 mesi e ha frequentato per 9 mesi una formazione a tempo pieno non adempie il periodo di contribuzione." Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

2.8. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che nell'ottobre 2008 RI 1 ha iniziato a lavorare quale cameriera per la _____ di _____ (cfr. doc. I; 1). A fine novembre 2013 all'assicurata è stata notificata da parte del datore di lavoro la disdetta del contratto di impiego con effetto dal 31 dicembre 2013 a causa della cessazione dell'attività (cfr. doc. 1; 2). L'8 dicembre 2013 RI 1 ha subito un infortunio che l'ha resa inabile al lavoro al 100% da tale data fino al 13 luglio 2014 e al 50% dal 14 luglio 2014 (cfr. doc. A3). La medesima ha ritrovato la piena capacità lavorativa a far tempo dal 18 ottobre 2014 (cfr. doc. 7). Dall'estratto del Registro di commercio relativo alla _____ - reperibile al sito www.zefix.ch - si evince che la ditta è stata sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 17 febbraio 2014. L'assicurata, a fine febbraio 2015, ha postulato il riconoscimento di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2015 (apertura di un nuovo termine quadro; cfr. doc. 1; III). Con decisione del 27 febbraio 2015 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2015, in quanto l'assicurata, da una parte, nel termine quadro di riferimento (1° marzo 2013-28 febbraio 2015) non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, potendo comprovare complessivamente dieci mesi di contribuzione (dal 1° marzo al 31 dicembre 2013). Dall'altra, non può essere esonerata dall'adempimento dello stesso (cfr. doc. A2=3). Tale provvedimento è stato confermato dalla decisione su opposizione del 25 marzo 2015 (cfr. doc. A1=5).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ricordare che secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione (cfr. consid. 2.3.). Giusta l'art. art. 13 cpv. 2 lett. c LADI sono pure considerati periodi di contribuzione i periodi in cui l'assicurato vincolato da contratto di lavoro non ha lavorato per malattia o infortunio (cfr. consid. 2.4.). Inoltre giova rilevare che l'art. 336c CO, in relazione alla disdetta in tempo inopportuno da parte del datore di lavoro, enuncia: " Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro: a. allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di undici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti; b. allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di

servizio; c. durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto della lavoratrice; d. allorché, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall'autorità federale competente, nell'ambito dell'aiuto all'estero. (cpv. 1) La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo. (cpv. 2) Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo. (cpv. 3)" L'art. 336c CO è una disposizione relativamente imperativa ai sensi dell'art. 362 CO, ovvero allo stesso non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro. La disdetta data in tempo inopportuno ai sensi dell'art. 336c CO è nulla. Il contratto di lavoro continua, conseguentemente, a essere valido. Il datore di lavoro è tenuto a rinnovarla dopo la fine di tale periodo, rispettando la scadenza stipulata nel contratto (cfr. STF 8C_535/2011 del 27 marzo 2012 consid. 3.3.; DTF 128 III 220). La disdetta formulata successivamente al termine del periodo di protezione non è di principio abusiva anche se la malattia o i postumi dell'infortunio perdurano (cfr. STF 4A_732/2012 del 18 gennaio 2013; DTF 107 II 169).

2.10. Nel caso in esame la disdetta del contratto di lavoro da parte della _____ è stata notificata alla ricorrente alla fine di novembre 2013, ovvero prima dell'infortunio subito l'8 dicembre 2013, con effetto dal 31 dicembre 2013 a causa della cessazione dell'attività (cfr. consid. 2.8.). A quest'ultimo riguardo va evidenziato che l'assicurata, il 18 giugno 2014, in occasione di una visita medica presso il Dr. med. _____, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, ha in effetti affermato che il ristorante presso il quale lavorava prima del sinistro è stato definitivamente chiuso alla fine di dicembre 2013 (cfr. doc. A3). Pertanto è vero che l'art. 336c cpv. 2 CO prevede che se la disdetta è data precedentemente a uno dei periodi di cui al cpv. 1, e meglio prima del momento in cui il lavoratore sia impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di infortunio non imputabile a sua colpa e se il termine di disdetta non è ancora giunto a scadenza, lo stesso è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo il periodo di protezione di cui al cpv. 1 (cfr. consid. 2.9.). E' altrettanto vero, tuttavia, che in casu la ricorrente, anche qualora fosse stata abile al lavoro, dopo il 31 dicembre 2013 non avrebbe comunque più potuto lavorare a seguito della chiusura dell'esercizio pubblico, motivo della disdetta del contratto di impiego. Pertanto l'incapacità lavorativa dovuta all'infortunio non è l'effettiva ragione per la quale l'insorgente non ha potuto lavorare, ricevere un salario e pagare i contributi, come invece previsto dall'art. 13 cpv. 2 lett. c LADI per equiparare al periodo di contribuzione il periodo in cui un assicurato vincolato da un rapporto di lavoro non corrisponde contributi sociali. Ne discende che in concreto, anche considerando una sospensione del termine di disdetta ex art. 336c cpv. 2 CO a far tempo dall'8 dicembre 2014, non si è in ogni caso confrontati - nel periodo di protezione di cui all'art. 336c cpv. 1 CO - con un periodo parificabile a un periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LADI. Di conseguenza nel termine quadro per il periodo di contribuzione che, nella presente fattispecie, si estende dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2015, l'insorgente può comprovare un periodo di contribuzione soltanto di dieci mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2013. La medesima non ha, dunque, ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi contemplato dall'art. 13 cpv. 1 LADI. Ininfluente, infine, si rivela il riferimento al prolungamento del termine quadro formulato nel ricorso (cfr. doc. I). Infatti, da un lato, come visto sopra, i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono essere

modificati (cfr. consid. 2.2.). Dall'altro, in concreto non risultano dati elementi di fatto che permettano di perlomeno prendere in considerazione il prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 9a LADI concernente i termini quadri dopo l'avvio di un'attività indipendente senza l'aiuto dell'assicurazione contro la disoccupazione, né ai sensi dell'art. 9b LADI relativo ai termini quadri in caso di periodo educativo. 2.11. La ricorrente neppure può essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (cfr. consid. 2.5.). In effetti l'incapacità lavorativa al 100% connessa all'infortunio subito dall'insorgente l'8 dicembre 2013 è perdurata fino al 13 luglio 2014 (cfr. consid. 2.8.), ossia per un periodo inferiore a dodici mesi. Per quanto attiene al lasso di tempo di inabilità al lavoro al 50% dal 14 luglio al 18 ottobre 2014 (cfr. consid. 2.8.), giova ribadire che secondo la giurisprudenza federale un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale (cfr. consid. 2.5.). Nel caso di specie, ad ogni modo, l'inabilità lavorativa (totale e parziale) causata dal sinistro si è protratta complessivamente per circa dieci mesi, per cui per una durata già di per sé inferiore ai dodici mesi. La ricorrente, pertanto, nel termine quadro per il periodo di contribuzione pertinente (1° marzo 2013 – 28 febbraio 2015), non ossequia il requisito di non essere stata vincolata da un rapporto di lavoro a seguito di infortunio, durante oltre dodici mesi, necessario per essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI. Va, infine, evidenziato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero (cfr. consid. 2.6.). 2.12. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che a ragione la Cassa ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione. La ricorrente, infatti, non avendo adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi e non potendo essere esonerata dal medesimo, non ha ossequiato il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI. La decisione su opposizione del 25 marzo 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.